

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA O.D.V.

VIA PALESTRO 23 C.F. 81000250506

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 09 maggio 2019



Allegato "B" al N.49287 di Repertorio al N. 29917 di Raccolta

STATUTO DELLA

VENERABILE ARCICONFRATERNITA

DI MISERICORDIA DI CASCINA

ODV

Approvato in seduta pubblica dall'Assemblea dei Soci alla presenza del

Notaio in data 9 maggio 2019

Sommario

PREMESSA

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo - 1 - Costituzione e sede

Articolo - 2 - Status giuridico

Articolo - 3 - Scopi Generali

Articolo - 4 - Scopi specifici

Articolo - 6 - Sezioni

Articolo - 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

Articolo - 8 - Stemma e bandiera

Articolo - 9 - Divise

Articolo - 10 - Il Movimento delle Misericordie

Articolo - 11 - Partecipazione a selezioni pubbliche

Articolo - 12 - Risorse economiche

Articolo - 13 - Gratuità

Articolo - 14 - Volontariato

Articolo - 15 - Promozione della donazione del sangue

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo - 16 - I Confratelli e le Consorelle

Articolo - 17 - L'iscrizione

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18 - Doveri dei soci

Articolo - 19 - Provvedimenti disciplinari

Articolo - 20 - Perdita della qualità di socio

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo - 21 - Gli Organi

Articolo - 22 - Composizione e Presidenza dell'Assemblea

Articolo - 23 - Assemblea ordinaria

Articolo - 24 - Assemblea straordinaria

Articolo - 25 - Validità dell'Assemblea

Articolo - 26 - Quorum per le deliberazioni

Articolo - 27 - Compiti dell'Assemblea

Articolo - 28 - Consiglio Generale

Articolo - 29 - Composizione del Consiglio Generale

Articolo - 30 - Attività del Consiglio Generale

Articolo - 31 - Magistrato

Articolo - 32 - Composizione del Magistrato

Articolo - 33 - Attività del Magistrato

Articolo - 34 - Governatore

Articolo - 35 - Vice-Governatore

Articolo - 36 - Segretario

Articolo - 37 - Provveditore

Articolo - 38 - Cassiere

Articolo - 39 - Durata degli incarichi

Articolo - 40 - L'Organo di Controllo

Articolo - 41 - Assistente spirituale

Articolo - 42 - Commissione elettorale

Articolo - 43 - Attività della Commissione Elettorale

Articolo - 44 - Commissione Elettorale: incompatibilità dei membri

Articolo - 45 - Gruppo Volontari della Misericordia

Articolo - 46 - Gratuità delle cariche

CAPO - V

RIFORMA DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo - 47 - Riforma dello Statuto

Articolo - 48 - Regolamento Generale

Articolo - 49 - Eventi straordinari

Articolo - 50 - Scioglimento

Articolo - 51 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

Articolo - 52 - Norma finale

PREMESSA

Fin dal 1650 erano presenti a Cascina due Associazioni a carattere religioso - caritativo: la Compagnia del Santissimo Crocifisso e la Compagnia di Santa Croce o del Santissimo Sacramento, entrambe titolari di una propria

chiesa, centro della vita spirituale e caritativa del tempo.

Nel 1791, dopo aver subito espropri mobiliari ed immobiliari da parte del Governo Granducale, le due Compagnie si unificarono in data 1 agosto, costituendo un Camposanto per la cristiana sepoltura dei defunti, del quale fu riconosciuta la pubblica utilità dall'Autorità dell'epoca nel 1869.

Esattamente in data 23 dicembre 1869 fu redatto il primo Statuto contenente l'indicazione degli scopi dell'associazione, delle attività svolte (in particolar modo la cura degli infermi, il soccorso dei feriti, la sepoltura dei defunti ed il suffragio delle loro anime) e gli organi di funzionamento.

Nel 1893 l'associazione si trasformò in «Confraternita della Misericordia» e nel 1895 fu elevata ad «Arciconfraternita».

Il 19 giugno 1901 fu posta sotto l'alto patronato del Re d'Italia.

Dal 1937 la Misericordia ha avviato i servizi all'infanzia affidandone la cura all'ordine religioso della Suore di Maria Ausiliatrice.

Dal 1993 la Misericordia è iscritta al registro regionale toscano delle organizzazioni di volontariato

CAPO

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo - 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Associazione con la denominazione «VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA ODV», di seguito per brevità "Misericordia di Cascina" o "Misericordia", con sede in Cascina, (PI), Diocesi di Pisa.

La modifica della sede non costituisce oggetto di revisione statutaria.

Articolo - 2 - Status giuridico

La Misericordia di Cascina è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile, è organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore, con possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo - 3 - Scopi Generali

La Misericordia di Cascina è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione demo-

cratiche.

L'Associazione ha ispirazione religiosa secondo le norme del presente statuto e venera come suo patrono il Santissimo Crocifisso.

Articolo - 4 - Scopi specifici

Scopo della Misericordia è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Misericordia potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Articolo - 5 - Attività di interesse generale e attività diverse

Per il raggiungimento degli scopi statutari, la Misericordia potrà costituire o partecipare ad Enti del Terzo Settore e reti associative ai sensi del Codice del Terzo Settore. Potrà anche costituire o partecipare a enti fondativi, societari, associativi diretti a realizzare attività conformi alle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 5 e s.m.i. Codice del Terzo Settore, la Misericordia svolgerà le proprie opere nelle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

y) protezione civile'

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi del Codice del Terzo Settore secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

In continuità con la propria storia e la presenza sul territorio cascinese tra le principali attività che l'Associazione si propone di compiere vi sono a titolo esemplificativo: le opere di misericordia stabilite dalla Chiesa e in particolar modo l'assistenza e la cura dei malati; l'accompagnamento dei malati agli ospedali e alle loro abitazioni; la distribuzione di aiuti ai bisognosi; le attività in suffragio dei morti e di conforto dei loro congiunti, il ricovero permanente e l'assistenza agli anziani e alle persone disabili, l'ospitalità giornaliera, l'assistenza la cura e l'istruzione dei minori in età da 0 a 6 anni; l'attivazione della coscienza civica e cristiana mediante pubblicazioni tematiche, corsi di formazione e di addestramento tecnico dei confratelli.

Articolo - 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regola-

mentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento emanate dal Consiglio Generale della Misericordia.

Per l'istituzione delle nuove Sezioni è competente a decidere il Consiglio Generale della Misericordia, che dovrà valutare le situazioni particolari che si presenteranno di caso in caso.

Articolo - 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Spirituale di cui all'art. 41.

Articolo - 8 - Stemma e bandiera

La Misericordia ha per vessillo una bandiera dai colori nazionali, con lo stemma formato da uno scudo sormontato da corona e diviso in due parti distinte, di cui una superiore con la sigla della Misericordia in campo bianco ed una inferiore con l'arma del nostro Comune.

Articolo - 9 - Divise

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per lo svolgimento dei servizi il Magistrato può stabilire l'utilizzo di una divisa maggiormente idonea allo svolgimento degli stessi.

Articolo - 10 - Il Movimento delle Misericordie

La partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Misericordia la spirituale ap-

partenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa.

Articolo - 11 - Partecipazione a selezioni pubbliche

Per lo svolgimento delle attività utili al raggiungimento degli scopi statutari, la Misericordia potrà partecipare a forme di selezione ad evidenza pubblica previste dalle normative vigenti, da sola o in sinergia con altri enti ed organizzazioni pubbliche e private, avvalendosi nell'espletamento delle attività anche delle capacità tecniche degli stessi previa apposite intese.

Articolo - 12 - Risorse economiche

La Misericordia trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all'articolo 5.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo - 13 - Gratuità

Le opere caritative prestate dagli iscritti sono gratuite.

Ai componenti degli organi associativi, con la sola eccezione di quanto previsto dalla legge per l'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro fun-

zione.

Articolo - 14 - Volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

I volontari sono iscritti nell'apposito registro anche ai fini delle coperture assicurative previste dalla legge.

Articolo - 15 - Promozione della donazione del sangue

La Misericordia promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo - 16 - I Confratelli e le Consorelle

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comu-

nanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato.

Per effetto della partecipazione al Movimento delle Misericordie i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Misericordia, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Misericordia.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta scritta al Governatore contenente l'indicazione degli atti e dei documenti oggetto d'esame.

Articolo - 17 - L'iscrizione

Per essere iscritti alla Misericordia occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali per delitti gravi.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota associativa non è dovuta fino al compimento della maggiore età.

Il Magistrato deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di ri-

getto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Generale, che se non appositamente convocato, delibererà in occasione della prima convocazione utile.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea purché iscritto da almeno tre mesi.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18 - Doveri dei soci

Gli iscritti alla Misericordia devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti di tutti i Confratelli un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Misericordia e partecipare alle riunioni;
- f) essere in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo - 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al

Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) b) è del Magistrato.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) si può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Consiglio Generale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'assemblea dei Confratelli e valgono le disposizioni del successivo articolo.

Articolo - 20 - Perdita della qualità di socio

La qualità di iscritto alla Misericordia si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di cui all'art. 17.

Inoltre l'Isritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Misericordia.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di

ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Misericordia.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà l'accettazione, sentito il parere del Consiglio Generale, e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza e/o di esclusione.

Contro il provvedimento di decadenza o esclusione l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 60 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo - 21 - Gli Organi

Sono organi della Misericordia:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Generale;

c) Il Magistrato;

d) Il Governatore;

e) Il Vice-Governatore;

f) il Segretario;

g) Il Provveditore;

h) Il Cassiere;

i) L'Assistente Spirituale

j) L'Organo di Controllo.

Articolo - 22 - Composizione e Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai Confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice-Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo - 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni due anni per l'elezione delle cariche sociali.

Le Assemblee elettive si tengono in qualsiasi mese del secondo semestre dell'anno.

L'Assemblea è convocata dal Governatore con affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici o nella sede sociale o con pubblicazione sulla rete Internet almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta non prima del giorno successivo alla prima convocazione.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo - 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

c) quando il Consiglio Generale o l'Organo di Controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano a maggioranza la convocazione al Magistrato;

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria anche quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Misericordia o per iniziative di carattere generale.

Articolo - 25 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo - 26 - Quorum per le deliberazioni

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato e l'Organo di Controllo nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti raggiungono almeno il numero di 50.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo - 27 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale - se redatto - corredati della relazione del Governatore sull'attività della Misericordia svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di Controllo sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Generale e dell'Organo di Controllo;
- d) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Consiglio Generale;
- e) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei confratelli.
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Articolo - 28 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo intermedio di indirizzo del governo della Misericordia; è eletto dall'Assemblea, ha il compito di:

- a) Eleggere al proprio interno il Magistrato composto da: Governatore, Vice-Governatore, Segretario, Provveditore, Cassiere e sei Consiglieri;
- b) Approvare il regolamento generale dei servizi di cui all'art. 48;
- c) Nominare nella riunione che precede ogni elezione la Commissione Elettorale;
- d) Costituire commissioni su tematiche specifiche le quali devono prevedere la presenza di almeno un membro del Magistrato e, se opportuno, integrate con persone non appartenenti al Consiglio o alla Misericordia, con funzione consultiva verso il Consiglio.

Articolo - 29 - Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da 30 (trenta) Confratelli, che restano in carica quattro anni e vengono rinnovati per metà ogni due anni.

Nel caso che un consigliere decada dalla carica per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti nella votazione con la quale venne eletto il consigliere decaduto; nel caso ci siano ancora posti vacanti, si procede ad indire una elezione suppletiva per il numero di consiglieri ancora da integrare entro un mese dalle verificate vacanze.

Il consigliere subentrato resta in carica sulla base della scadenza del mandato del predecessore surrogato.

Se, rispetto alla composizione originaria eletta, siano stati sostituiti più della metà dei Consiglieri eletti, si procede all'elezione generale del Consiglio.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Generale il personale dipendente della Misericordia, nonché i Confratelli che rivestono cariche o incarichi politici a qualunque livello.

Articolo - 30 - Attività del Consiglio Generale

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria nel mese di aprile, o, in casi di particolare necessità, entro il mese di giugno, per discutere il resoconto morale ed economico dell'Associazione ed entro 15 giorni dalle elezioni per l'approvazione dei lavori della Commissione elettorale, per l'insediamento dei nuovi eletti, per la nomina dei membri del Magistrato scaduti. In via straordinaria si riunisce ogni volta che vi sia necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o su richiesta dell'Organo di Controllo.

La riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione del Magistrato o dalla presentazione della richiesta suddetta, salvo i casi di urgenza.

La comunicazione con l'orario di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno è inviata dal Governatore con i mezzi più opportuni almeno cinque giorni prima dell'incontro, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni ordinarie di Consiglio sono valide in prima convocazione, purché sia presente la maggioranza dei componenti effettivi; la seconda convocazione deve essere tenuta ad almeno un giorno di distanza dalla prima e sarà valida con la presenza di un numero di Consiglieri superiore rispetto al numero dei componenti del Magistrato.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto a cura del Governatore e del Segretario.

Articolo - 31 - Magistrato

Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea e al Consiglio Generale ed è eletto tra i membri del Consiglio Generale; i membri del Magistrato restano in carica per il tempo in cui sono consiglieri.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Misericordia e propone per l'approvazione all'Assemblea i bilanci annuali;

b) provvede alla conservazione e alla cura del patrimonio storico, artistico e documentale della Misericordia;

c) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;

d) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

e) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza ai sensi dell'art. 19 e valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre alla discussione del Consiglio Generale e all'approvazione dell'Assemblea;

f) delibera sui provvedimenti adottati dal Governatore in via straordinaria per motivi di urgenza e prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Generale;

g) delibera sull'ammissione dei nuovi Confratelli;

h) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la pre-

parazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati all'Assistente Spirituale;

i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

j) promuove la tutela della Misericordia autorizzando il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia;

k) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente;

l) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia;

m) delibera la sottoscrizione di prestiti di lungo periodo e il rilascio di garanzie fidejussorie e/o reali

n) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

o) provvede alla tenuta dei libri sociali e in particolare del libro dei soci, del libro dei volontari, del libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato.

p) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

Articolo - 32 - Composizione del Magistrato

Il Magistrato è composto da undici Confratelli.

A tutte le riunioni è invitato l'Assistente Spirituale.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Misericordia.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato i Confratelli eletti nell'Organo di Controllo. Non sono inoltre eleggibili contemporaneamente il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado.

Si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Articolo - 33 - Attività del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai componenti.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o per mail in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo - 34 - Governatore

Il Governatore è eletto dal Consiglio Generale nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Rappresenta legalmente la Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività ed ha i poteri di firma. Rappresenta la Misericordia all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Misericordia e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) convoca le riunioni del Magistrato, del Consiglio Generale e dell'Assemblea assumendone la presidenza;
- c) attua, con il Magistrato, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e il Provveditore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) prende ogni provvedimento d'urgenza, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario.

Articolo - 35 - Vice-Governatore

Il Vice-Governatore coadiuva il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo - 36 - Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del

Magistrato. Provvede alla tenuta e alla conservazione dei documenti e dell'archivio della Misericordia; cura la corrispondenza insieme al Governatore.

Collabora con il Provveditore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Articolo - 37 - Provveditore

Il Provveditore, in collaborazione con il Governatore, il Cassiere ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Misericordia firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario e del Cassiere, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Il Provveditore redige il bilancio sociale da sottoporre al Magistrato, qualora la Misericordia rientri nei termini in cui tale documento è reso obbligatorio dalla legge oppure l'Associazione delibera volontariamente di redigerlo.

Articolo - 38 - Cassiere

Il Cassiere è il responsabile della gestione finanziaria della Misericordia; a tale titolo esegue le operazioni finanziarie attive e passive, con potere di firma, cura la riscossione delle quote sociali e dei contributi, aggiorna i libri contabili avvalendosi anche dei supporti tecnico-professionali esterni.

Articolo - 39 - Durata degli incarichi

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove nel Consiglio Generale si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la

stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

Il Governatore non è rieleggibile nella carica per più di tre mandati consecutivi.

Articolo - 40 - L'Organo di Controllo

L'organo di controllo è composto da uno, o se collegiale da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra i non soci e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali o comprovata esperienza.

Per l'eleggibilità nell'Organo di Controllo valgono le norme di cui al precedente art. 27 punto c. L'Organo di Controllo, in caso di composizione collegiale, dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo sono invitati a partecipare alla riu-

nione del Magistrato.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Generale e del Magistrato.

Articolo - 41 - Assistente spirituale

L'Assistente spirituale è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Articolo - 42 - Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Generale prima di ogni elezione, è formata da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, nominati fra i Consiglieri che non sono in scadenza, ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Se-

gretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Generale contenente un numero di almeno 18 Confratelli da eleggere (36 in caso di elezione generale);

c) redige la lista dei candidati per l'elezione dell'Organo di Controllo.

d) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

e) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Le liste devono riportare il nome del Confratello. Ogni Confratello potrà presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale provvede all'affissione in sede sociale insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 10 gg. prima della data fissata.

Articolo - 43 - Attività della Commissione Elettorale

La Commissione dirige le operazioni elettorali, esegue lo scrutinio e proclama gli eletti.

Sulle liste predisposte dalla Commissione Elettorale ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza.

Ogni Confratello può esprimere un massimo di sei preferenze per il Consiglio Generale (dodici in caso di elezione generale) e di tre preferenze per l'Organo di Controllo nel caso in cui questo sia stato scelto nella sua forma collegiale.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il

maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia conteggiata a partire dal compimento della maggiore età.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. Parimenti saranno dichiarate nulle le schede contenenti preferenze per Confratelli non presenti nelle liste, nonché quelle riportanti scritte o segni atti a favorire la riconoscibilità del voto.

In caso di elezione generale del consiglio, i primi 15 (quindici) consiglieri da rinnovare alla scadenza del primo biennio saranno determinati mediante sorteggio.

In seguito il Consiglio si rinnoverà regolarmente per metà ogni due anni secondo la norma generale.

Al momento dell'elezione la Commissione elettorale svolge le funzioni di seggio.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 15 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati presso la sede sociale nel termine perentorio di 3 gg. dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento

dei nuovi organi.

Articolo - 44 - Commissione Elettorale: incompatibilità dei membri

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Misericordia. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione saranno annullate.

Articolo - 45 - Gruppo Volontari della Misericordia

Il Gruppo Volontari della Misericordia raccoglie tutti gli iscritti che svolgono attività di volontariato attivo.

È compito del Gruppo programmare l'attività ricreativa, la formazione dei volontari e la preparazione all'assolvimento delle varie attività della Misericordia.

Il Gruppo agisce in stretta collaborazione con il Magistrato, secondo un proprio Regolamento interno approvato dal Magistrato stesso ed è dotato di un Consiglio autonomo alle cui riunioni partecipa un membro indicato dal Magistrato.

Il Responsabile o altro rappresentante del Gruppo Volontari, nominato da quel Consiglio può essere invitato alle riunioni del Magistrato.

Articolo - 46 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive, ad eccezione di quanto previsto dalla legge per i componenti dell'Organo di controllo, sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia.

I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e

nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

CAPO - V

RIFORMA DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo - 47 - Riforma dello Statuto

Oltre a quanto previsto fra le prerogative del Magistrato all'art. 31 lett. i), la proposta di riforma dello statuto può essere presentata al Magistrato stesso, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

A seguito dell'esame del Magistrato il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 ed inoltre e viene pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Articolo - 48 - Regolamento Generale

Il Consiglio Generale, con la maggioranza dei due terzi dei presenti approva, se ritenuto necessario, un Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati con le stesse modalità.

Articolo - 49 - Eventi straordinari

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Misericordia e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari il Governatore della Misericordia segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche da un quinto dei Consiglieri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di dodici mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità regionale competente.

Articolo - 50 - Scioglimento

La Misericordia non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi

tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 49.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia.

Articolo - 51 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cristiana operanti in identico o analogo settore che perseguano fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia se dotata della qualifica di ETS.

Articolo - 52 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice del terzo settore alle norme, se compatibili, del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia di associazioni.